



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

**DISCIPLINARE
CONCESSIONI IN USO AREA DI SOSTA
AUTOARTICOLATI**

Allegato alla deliberazione della G.C. n. 99 del 24/08/2016

Art. 1
OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione delle concessioni in uso di un area di proprietà comunale appartenente al Patrimonio indisponibile, ubicata in località San Nicola identificata al N.C.E.U al F° 51 mappale 1546 sub 13, quale bene comune non censibile che costituisce area di pertinenza del Palazzetto dello Sport, unità immobiliare in corso di costruzione (immobilizzazione in corso) e da destinarsi temporaneamente ad area di sosta di automezzi pesanti (oltre 11 ton).

Art. 2
SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Gli stalli di sosta dell'area di parcheggio individuata nell'art. 1 possono essere concessi, sino ad esaurimento, ad ogni soggetto (autotrasportatore) residente nel Comune di Ozieri che ne presenti richiesta in carta legale.

In relazione a coloro che non otterranno il posteggio per esaurimento degli stalli, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, ai quali verranno assegnati i posteggi non appena si renderanno disponibili. In caso di accertamento dell'occupazione degli stalli in assenza di concessione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14.

Art. 3
DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione degli stalli, in carta legale, deve essere presentata al protocollo del Comune ed indirizzata al Servizio Patrimonio e, per conoscenza, al Comando di Polizia Locale.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente (*nascita, residenza*),
- il tipo, modello e targa dell'autoveicolo per cui richiede la concessione dell'area di sosta,
- denominazione della ditta presso cui svolge servizio (o, se in proprio, la propria ditta) e la sua sede,
- il tipo di merce trasportata – suddiviso in merce pericolosa o non pericolosa,
- l'eventuale richiesta di cointestazione della concessione all'autotrasportatore ed all'impresa da cui dipende, a condizione che uno dei due sia residente nel Comune di Ozieri.

Alla richiesta dev'essere allegata dichiarazione resa sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 in cui l'autotrasportatore attesta:

- *di non disporre di altra area idonea allo stazionamento del veicolo (tipo, modello e targa) da lui guidato di sua o altrui proprietà, che superi il peso di 11 tonnellate o che sia un trattore stradale, un rimorchio o altro simile veicolo di grosse dimensioni.*

ART. 4
CONCESSIONE DEGLI STALLI

L'assegnazione degli stalli di sosta a scopo di parcheggio dei mezzi pesanti, è rilasciata con la forma della concessione in carta legale, e verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande con priorità per i residenti nel Comune di Ozieri.

La richiesta dovrà essere istruita da parte del Servizio Patrimonio entro 15 gg e sarà oggetto di contestuale istruttoria anche da parte del Corpo di Polizia Locale.

La concessione dello stallo è rilasciata da parte del Servizio Patrimonio, entro 30 gg. dalla data di presentazione, salvo i tempi di integrazione documentale, ed è comprensiva della deroga all'ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Codice della Strada relativamente al divieto di transito dei mezzi autoarticolati all'interno del perimetro del Centro Abitato della frazione di San Nicola .

ART. 5

CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA

I soggetti concessionari sono tenuti al versamento di un canone mensile di € 15,00 a titolo di utilizzo esclusivo del bene di proprietà comunale.

La somma relativa al canone di cui sopra dovrà essere versata dagli assegnatari dei rispettivi posteggi, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, senza diritto di rivalsa né rimborso in caso di rinuncia o perdita del posteggio, tramite versamento, su c/c postale n. 12520078 o c.c. bancario Codice IBAN del Conto Corrente: IT 23 J 01015 85000 000070188691, intestato alla Tesoreria del Comune di Ozieri facendo pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi, prova dell'avvenuto pagamento al Servizio Patrimonio o Tributi del Comune.

E' consentito il pagamento del canone annuale in unica soluzione con le suddette modalità ma il relativo versamento dovrà essere effettuato prima del rilascio della concessione.

Il ritardato pagamento del canone mensile verrà tollerato per un massimo di tre volte in un anno, sempre che questo venga versato entro il termine del mese di riferimento.

Nel caso si verifichi un ulteriore ritardato pagamento entro il mese di riferimento, oltre al caso di cui al comma precedente, verrà applicata la sanzione minima di cui all'art. 12.

Il mancato versamento del canone entro il mese di riferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, oltre al pagamento del canone stesso.

In caso di impossibilità di parcheggiare il mezzo nel posteggio assegnato, dovuta a cause di forza maggiore, il canone potrà essere sospeso per il tempo ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta motivata, sino ad un massimo di sei mesi.

Il canone sarà comunque dovuto anche in caso di sospensione dell'utilizzo, debitamente motivata, non tempestivamente comunicata al Servizio Patrimonio.

ART. 6

UTILIZZO DELL'AREA

L'area a parcheggio oggetto del presente disciplinare risulta essere già urbanizzata, recintata verso la via pubblica e completa di segnaletica orizzontale come parcheggio di auto.

Ogni assegnatario dovrà usufruire esclusivamente dello stallo assegnatogli, puntualmente individuato nella planimetria allegata all'atto di concessione.

E' vietata la manomissione della pavimentazione e la modifica all'attuale segnaletica orizzontale presente nell'area.

Non è ammessa in loco l'individuazione segnaletica a terra dello stallo, né la sua perimetrazione con recinzioni varie o catene.

L'accesso all'area di parcheggio è consentito ai soli soggetti titolari della concessione.

La fase di accensione dei veicoli all'interno dell'area dev'essere limitata al tempo strettamente necessario al fine di salvaguardare il diritto al riposo dei cittadini residenti.

E' ammessa all'interno dell'area la sosta dell'autovettura di proprietà del soggetto (autotrasportatore), da posizionarsi nello stesso stallo oggetto di concessione o in alternativa in altro spazio, senza che ciò crei intralcio al transito degli altri autoarticolati.

Il giorno della sottoscrizione della concessione verrà consegnata una sola chiave di apertura del cancello posto a protezione dell'area stessa.

Il possesso delle chiavi di accesso all'area è un diritto personale del soggetto titolare della concessione.

L'uso improprio delle stesse o la cessione ad altri comporterà la revoca immediata della concessione senza nulla pretendere circa il risarcimento delle somme già versate al Comune.

L'apertura del cancello dovrà essere effettuata soltanto con le chiavi consegnate, senza alcun'altra manomissione.

Le chiavi dovranno essere immediatamente rese al termine di validità della concessione dello stallo o in caso di revoca della stessa e dovranno essere consegnate, senza alcuna forma di reticenza, al Servizio Patrimonio del Comune.

La mancata osservanza delle suddette condizioni comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 e l'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area.

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI

Con la sottoscrizione della concessione il soggetto concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta a rilasciare nella piena disponibilità del Comune l'area destinata a parcheggio per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza pretesa di rivalsa alcuna per il canone versato e delle eventuali migliorie apportate.

In particolare l'area dovrà essere resa disponibile nei periodi di svolgimento della fiera delle produzioni animali e agroalimentari e/o in occasione di altre manifestazioni che l'Amministrazione ritenga di forte impatto per la collettività e d'interesse generale da svolgersi all'interno del complesso fieristico di San Nicola.

L'area dovrà essere resa disponibile in funzione di ulteriori necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, inerenti anche il rilascio di concessioni a favore di spettacoli viaggianti e/o manifestazioni sportive.

Durante il periodo di validità della concessione saranno a carico dei soggetti concessionari tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a tenere sgombra, pulita ed utilizzabile allo scopo l'area a parcheggio di cui al presente disciplinare.

I soggetti concessionari, previo ottenimento del titolo abilitativo, potranno eseguire, dei lavori di manutenzione straordinaria o eventuali migliorie finalizzate a garantire la sicurezza dell'immobile e dei mezzi parcheggiati, sempreché ritenuti necessari o indispensabili per il corretto uso dell'area a parcheggio.

Gli interventi migliorativi finalizzati ad esclusive e specifiche necessità dei soggetti concessionari non potranno essere oggetto di scomputo dal canone concessorio e potranno essere eseguiti solo previo ottenimento di apposito Nulla-Osta da parte del Comune, soggetto proprietario del bene, pena la revoca della concessione.

ART. 8 VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO

La eventuale variazione di residenza, domicilio o recapito telefonico del titolare della concessione dello stallo, o ogni altra variazione intervenuta circa la ditta o merce trasportata, dovrà essere comunicata entro giorni 10 (dieci) al Servizio Patrimonio ed al Comando di Polizia Locale del Comune.

Ogni altra eventuale variazione, di qualunque tipo, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune.

E' in ogni caso vietata qualunque forma di sub-affitto degli stalli.

ART. 9 TUTELA DELL'AREA

Tutti i soggetti concessionari dei rispettivi stalli sono responsabili in solido verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell'uso dell'area concessa.

Qualunque danno dovesse essere subito dall'area o dalle sue pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese dei danneggianti ed, in solido, degli utilizzatori, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli utilizzatori, pena la decadenza, comunicata con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, dei titolari insolventi dal diritto di utilizzazione del posteggio entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento.

E' assolutamente vietato lo scarico degli oli esausti o di altro materiale di rifiuto sul terreno dell'area in questione.

E' vietato altresì il deposito o stoccaggio di pallet o altro suppellettili, attrezzatura atta al carico e scarico di merce.

La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e come tale sanzionata.

Nell'area oggetto del presente disciplinare è ammesso esclusivamente il parcheggio dei mezzi, ai quali in caso di effettiva necessità potranno essere eseguite opere di manutenzione ordinaria, le quali non dovranno in alcun modo alterare lo stato dell'area.

Non potrà essere effettuato lo stoccaggio o lo smaltimento di materiali di rifiuto, per i quali gli utilizzatori si impegnano a stipulare apposite convenzioni a norma di legge, né potrà essere effettuata ogni altra operazione in grado di deteriorare l'area in modo permanente o in grado di determinare violazioni di legge in generale ed, in particolare, violazioni inerenti la protezione ambientale.

ART. 10

APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA

E' fatto divieto di usare l'area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione.

In tal caso essi soggiaceranno alla normativa del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni altra violazione riconducibile a detto Codice, questo troverà applicazione in toto.

ART. 11

RESPONSABILITA'

Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall'utilizzo dell'area stessa.

Ogni soggetto concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di ogni danno che potrà provocare all'area ed a terzi, e di presentare idonea documentazione e copia della medesima al Servizio Patrimonio.

Con la richiesta di posteggio, ogni soggetto concessionario rinuncia implicitamente ed automaticamente ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per eventuali furti o danneggiamenti subiti dai propri automezzi e dal loro contenuto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di effettuare visite ispettive dell'area.

ART. 12

SANZIONI

Il presente disciplinare verrà fornito in copia, unitamente alla concessione, ad ogni assegnatario dello stallone che si impegna a rispettare quanto in esso contenuto.

La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata quella accessoria dell'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area di parcheggio, con immediata assegnazione dello stallone al successivo soggetto avente diritto.

Ogni violazione verrà inoltre sanzionata con la rimozione forzata del mezzo a spese del contravventore e con il ricovero presso un'officina autorizzata, con le conseguenti spese di rimozione e deposito a carico del trasgressore.